

P



SENTENZA N. **518**
 data **23 GIU 2011**
 RUOLO N. **907/09**
 CRONOLOGICO N. **5382**
 REPERTORIO N. **846**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

IL CASO.it

In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Adele Starita
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in materia di scioglimento della comunione iscritta
al n. 907/09 R.G.A.C. e promossa da:

C. F. SRL, elettivamente domiciliata in **N**, Via
T n. **6** presso lo studio dell'avv. **A. M.**, che
la rappresenta e difende.

attrice

contro

D. V.

C. V.

D. M.

9

518

D. [REDACTED] E [REDACTED]

B. [REDACTED] P. [REDACTED] DI [REDACTED]

Convenuti contumaci

D. [REDACTED] G. [REDACTED], elettivamente domiciliato in **N. [REDACTED]**, Via **F. [REDACTED]** n. **[REDACTED]**, presso lo studio dell'avv. **M. [REDACTED] D. [REDACTED]**, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. **R. [REDACTED]**
B. [REDACTED]

Convenuto

O. [REDACTED] C. [REDACTED], elettivamente domiciliata in **B. [REDACTED]**, Via **Avv. G. E. [REDACTED]** n. **[REDACTED]**, presso lo studio dell'avv. **I. [REDACTED]** e **R. [REDACTED] B. [REDACTED]**, che la rappresentano e difendono

convenuta

B. [REDACTED] N. [REDACTED] D. [REDACTED] elettivamente domiciliata in **B. [REDACTED]**, Via **D. [REDACTED]** n. **[REDACTED]**, presso lo studio dell'avv. **C. [REDACTED] T. [REDACTED]**, che la rappresenta e difende nella procedura esecutiva unitamente e disgiuntamente all'avv. **C. [REDACTED] C. [REDACTED]**

convenuta

CONCLUSIONI



Per parte attrice:

Respinta ogni contraria istanza, accertato che è cessata la materia del contendere in virtù dell'assegnazione dei beni ai condividenti, condannare i debitori al pagamento delle spese, nonché, in via solidale, i condividenti in proporzione delle rispettive quote.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per la convenuta ~~_____~~ ~~_____~~

II CASO.it

9

Avv. B
Via
Tel. Fax

TRIBUNALE DI NOVARA

O C con l'avv L B convenuta

Contro

O V comproprietaria, eseguita

C F srl con l'avv A M
Creditrice precedente

B N D , B P I
Creditori intervenuti

o o o

Il procuratore di O C

- dato atto che O C è stata coinvolta nel giudizio in quanto comproprietaria, con O V dei beni siti in B ed in G , oggetto dell'esecuzione nei confronti di O V

- dato atto che O C ha aderito immediatamente alla richiesta di divisione e, per facilitare la procedura, stante la indivisibilità dei beni, si è offerta di acquistare la quota di comproprietà oggetto di esecuzione;

- dato atto che il comportamento processuale di O C esclude ogni ipotesi di soccombenza che presuppone "eccessive pretese o inutili resistenze" (Cass 12758/2001),

- dato atto che la procedura di divisione si è posta come una fase indispensabile per la prosecuzione dell'esecuzione

- dato atto che, come affermato dalla stessa richiamata sentenza, "la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza...nel procedimento di divisione (nella specie,

causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione" (conforme Cass 1111/1986)

- dato atto di quanto sopra chiede:

-- in via principale compensarsi tra i condividenti le spese della procedura, - porsi le spese del creditore procedente in prededuzione a

di lui favore in sede di ripartizione e assegnazione delle somme nella procedura esecutiva

-- in subordine porsi le spese strettamente di divisione a carico dei condividenti pro quota e così per metà sui condividenti acquirenti, per metà sugli esecutati e pertanto imputarle in prededuzione alle somme

ricavate dal trasferimento delle quote di comproprietà .

Novara, 12 maggio 2011

avv L. ~~_____~~ E. ~~_____~~

IL CASO.it

Q

Q

Per il convenuto O. G.

Si associa alle istanze di O. C. e precisa le conclusioni chiedendo che le spese vadano poste a carico della massa ed in subordine che vengano ripartite pro quota

FATTO E DIRITTO

Con memoria Integrativa ex artt. 600 e 601 c.p.c. il creditore procedente C. P. SRL conveniva in giudizio il debitore esecutato D. V. e O. V., i comproprietari D. E., D. M., D. G. e O. C., nonché i creditori iscritti e intervenuti B. P. D. e B. N. D. al fine di ottenere lo scioglimento della comunione esistente tra D. V., O. V., D. E., D. M., D. G. e O. C. sugli Immobili siti nel comune di B. e nel Comune di G., oggetto di pignoramento nei limiti della quota indivisa di un mezzo di O. V., e nel comune di P., oggetto di pignoramento nei limiti della quota indivisa di un ottavo di spettanza di D. V. (procedura esecutiva n. 170/04 + 1014/02, sospesa dal giudice dell'esecuzione con provvedimento del 20



gennaio 2009 ai sensi degli artt. 600 e 601 c.p.c. previa assegnazione del termine per l'instaurazione del giudizio di divisione).

Con comparsa depositata il 16 aprile 2009 si costituiva in giudizio la convenuta/comproprietaria O. [REDACTED] chiedendo l'assegnazione della quota di proprietà della sorella esecutata O. [REDACTED] V. [REDACTED],

essendo comproprietaria della residua quota di un mezzo dei beni oggetto di pignoramento siti nei Comuni di B. [REDACTED] e G. [REDACTED]

La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU e acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva.

Con comparsa depositata il 29 luglio 2010 si costituiva in giudizio anche il convenuto/comproprietario D. [REDACTED] G. [REDACTED] chiedendo l'assegnazione della quota di proprietà dell'esecutato D. [REDACTED] V. [REDACTED], pari ad un ottavo, del bene oggetto di pignoramento sito nel Comune di P. [REDACTED]

Il progetto di divisione depositato il 27 ottobre 2010, è stato approvato ed è stato dichiarato esecutivo con provvedimento in data 10 marzo 2011.

All'udienza del 12 maggio 2011 le parti costituite hanno precisato le conclusioni, rinunciando alla concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

IL CASO.it

A seguito dell'approvazione del progetto di divisione all'udienza del 10 marzo 2011 la comunione con i comproprietari esegutati è sciolta con il trasferimento della quota oggetto di pignoramento di O. V. sui beni siti in B. e G. a favore di O. C., e con il trasferimento della quota oggetto di pignoramento di D. V. a favore di D. G.

La comunione deve intendersi sciolta per effetto del consenso, espresso o tacito, manifestato da tutte le parti del processo.

Il punto che rimane da decidere è soltanto quello attinente alla distribuzione del carico delle spese del giudizio di divisione.

Occorre in proposito distinguere la posizione di O. V. e D. V., debitori esegutati, di O. C. e D. G., comproprietari non esegutati, e dal creditore procedente.

Infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente, non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti, nel senso che ciascun condividente dovrà

9

rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese (ad eccezione di quelle, di cui si è appena detto, riconosciute superflue o causate da infondate contestazioni) pari alla propria quota nella comunione, analogamente vedendosi rimborsare dagli altri comunisti le proprie spese in proporzione alle rispettive quote.

Questa disciplina trova, però, una parziale deroga, e quindi un parziale ritorno alla regola generale della soccombenza, quando si tratti di giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dall'essere una procedura esecutiva immobiliare stata promossa non sull'intero, ma sulla sola quota di proprietà dell'esecutato.

E', infatti, evidente che il creditore precedente nel giudizio divisorio non deve essere gravato, neppure in parte, delle spese di quest'ultimo, avendo egli non già un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei dividendi, ma il semplice interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito.

Sembra perciò potersi affermare che, nei rapporti tra il creditore precedente e il dividendo esecutato, sia configurabile una vera e propria soccombenza di quest'ultimo, alla stessa stregua della c.d. soccombenza esecutiva (cfr. art.95 c.p.c.), dal che deriva il diritto del

caso.it

9

precedente a vedersi rifondere integralmente dal condividente
esecutato le spese di lite sopportate per la divisione.

A diversa conclusione deve, invece, giungersi quanto alla posizione
del condividente non debitore e va quindi escluso che questi possa
essere condannato in via solidale con l'esecutato per l'intero e non
limitatamente alla sua quota di comproprietà.

In tal caso e nei suoi confronti non vi è, infatti, differenza tra la
divisione promossa da lui o da altro condividente e quella nascente
da esecuzione, cosicché non vi è ragione di differenziare nei due casi
il regime delle spese deviando dalla regola dell'interesse comune alla
divisione, in forza della quale egli è tenuto a rimborsare a chiunque
abbia compiuto atti utili alla divisione le relative spese, ma sempre in
proporzione alla propria quota e, entro questo limite, solidalmente al
condividente debitore.

Nel caso di specie, l'attrice **C. F. SRL** ha diritto al
rimborso di tutte le spese sostenute, avendo instaurato il giudizio
solo per realizzare il proprio credito e strumentalmente all'azione
esecutiva.

Poiché l'esecuzione era stata promossa nei confronti di **D. V.**
e **O. V.**, questi ultimi devono quindi essere
condannati a rimborsare a parte attrice tutte le spese processuali

2

dalla stessa sostenute, illiquidate come da dispositivo, in solido con la comproprietaria O. C., nei limiti della quota di $\frac{1}{2}$, ed in solido con il comproprietario D. G., nei limiti della quota di $\frac{7}{24}$. Infatti, per le ragioni anzidette, nei confronti dei predetti comproprietari non può ravvisarsi una vera e propria soccombenza, non avendo dato causa alla divisione.

In applicazione dei medesimi principi, anche le spese di C.T.U. debbono essere poste per l'intero ed in via solidale tra loro a carico degli esecutati O. V. e D. V., in solido con i comproprietari O. C. e D. G., fino a concorrenza, rispettivamente, della quota di $\frac{1}{2}$ e della quota di $\frac{7}{24}$ dei beni sopra precisati.

In considerazione del fatto che gli altri comproprietari del bene sito in Pogno, rimasti contumaci, hanno subito - e non proposto - il giudizio di divisione, non hanno opposto alcuna resistenza e non hanno sostanzialmente beneficiato di alcun utile risultato, essendo stata sciolta la comunione soltanto nei confronti di D. V., si ritiene che gli stessi debbano rimanere estranei al regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, così decide:



- 1) Liquidata le spese di parte attrice C. [redacted] F. [redacted] SRL in complessivi Euro 6.796,26, di cui Euro 2.390,26 per spese non imponibili, Euro 30,00 per spese imponibili, Euro 2.376,00 per diritti, Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
- 2) Condanna D. [redacted] V. [redacted] e O. [redacted] V. [redacted] a rifondere alla C. [redacted] F. [redacted] SRL le spese di lite come sopra liquidate, in solido con O. [redacted] V. [redacted] in ragione di un mezzo ed in solido con D. [redacted] G. [redacted] in ragione di 7/24;
- 3) Pone le spese di C.T.U., così come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di D. [redacted] V. [redacted] e O. [redacted] V. [redacted] per l'intero, in solido con O. [redacted] C. [redacted] in ragione di un mezzo, ed in solido con D. [redacted] G. [redacted] in ragione di 7/24.

Novara, 15 giugno 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

Il giudice
(dott. Adele Starita)

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, il 23/06/2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Francesco MACCHIA

